REGOLAMENTO PEL CASINO PEDROCCHI APPROVATO DALLA...

Societa del Casino Pedrocchi

19

REGOLAMENTO

PEL

CASINO PEDROCCHI

APPROVATO

Dalla Luogotenenza Veneta con Decreto 6 Settembre 1855 N.° 23913, comunicato col Delegatizio Dispaccio 15 Settembre stesso

N.° 659 R
P

RIVEDUTO

Dalla Commissione eletta a tale uopo nell'Adunanza Sociale 19 Luglio 1857.

PADOVA

STAB. NAZ. DI P. PROSPERINI

1867

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Società istituita nello Stabilimento Pedrocchi, col nome *Casino Pedrocchi,* ha per iscopo la Conversazione la Lettura, i Giuochi, ed altri Trattenimenti, come la Danza, le Accademie ecc.

2.

È composta di persone, la cui vita onesta e le maniere educate, offrono sicurezza di omogeneità nella vita sociale.

3.

È diretta da una Presidenza, da un Consiglio, e due Censori, le cui mansioni vengono nei rispettivi Capitoli indicate.

4.

Questo Regolamento (il quale viene sostituito all'altro pubblicato nel 1856 che cessa perciò di avere efficacia) costituisce il Contratto fondamentale determinante i diritti e gli obblighi sociali e le forme dell'amministrazione, ne può essere in alcuna parte mutato senza l'assenso della Società, e nei modi in seguito indicati all'Art. 52.

Ad ogni Socio è consegnato un esemplare del Regolamento.

5.

La determinazione del numero dei Soci è rimessa al giudizio del Consiglio.

174

6

I nomi dei Soci vengono registrati per ordine alfabetico in una Tabella esposta nelle Sale del Casino.

7

Il Casino è aperto tutti i giorni. L'orario è fissato dalla Presidenza.

8

I Soci altri sono *Ordinarj*, altri *Straordinarj*.

CAPITOLO II.

DEI SOCI ORDINARJ.

Art. 9.

Soci *Ordinarj* sono quelli i quali si obbligano per un triennio. Questo sarà decorribile dal primo giorno del mese prossimo successivo alla loro ammissione.

10

Quelli che hanno il loro domicilio nella Città di Padova, non possono essere aggregati che come Soci *Ordinarj*.

11

La proposta per l'aggregazione d'un nuovo Socio si fa mediante lettera diretta alla Presidenza, firmata da due Soci *Ordinarj* e dallo stesso Proposto.

12

La Presidenza fa esporre nella Sala di Conversazione il nome del Proposto e dei Proponenti per sette giorni consecutivi, acciocchè ogni Socio possa comunicare le proprie osservazioni ad alcuno dei Presidenti, o dei Membri

Google

del Consiglio. Trascorso questo termine, viene convocato il Consiglio affine di deliberare sull'ammissione (Art. 55. 56).

13.

Se però la Presidenza, in esito a praticate indagini, riputasse opportuno di tener in sospeso l'esposizione, dovrà convocare il Consiglio, affine di deliberare se il nome proposto debba essere assoggettato all'esposizione, ovvero senz'altro respinto.

14.

Ogni Socio *Ordinario* paga per una volta a titolo di tassa d'ingresso effettive It. L. 26, e poi di mese in mese effettive It. L. 4. 30 anticipate.

15.

Il Socio debitore di tre rate mensili, verrà dalla Presidenza diffidato al pagamento del suo debito entro giorni otto, trascorsi i quali, lo si riterrà decaduto dal benefizio della rateazione mensile, o dovrà essere chiamato in Giudizio pel pagamento dell'intero o residuo suo debito a saldo della obbligazione triennale.

16.

Ogni questione che per avventura insorger potesse fra i Soci e la Società, dovrà definirsi inappellabilmente a mezzo di Arbitri, tranne il solo caso di morosità al pagamento delle tasse sociali, nel quale sarà sempre da adirsi la locale Autorità Giudiziaria, ritenuta per tale oggetto Foro convenzionale.

17.

I Soci che si ritenessero lesi nei loro diritti per qualunque determinazione del Presidente del Consiglio, o della Presidenza, o del Consiglio, devono nondimeno adattarvisi pel momento, ma hanno facoltà a mezzo dei Censori di re-

676

clamarne la riforma nel primo e secondo caso dal Consiglio, e nel terzo dalla Società.

18.

Quegli che volesse cessare dal far parte della Società, dovrà dare la propria rinuncia in iscritto alla Presidenza sei mesi prima del compiersi del triennio, altrimenti rimarrà obbligato per un altro triennio

19.

Anche in corso del triennio può il Socio domandare la propria cancellazione quando cessasse di avere in Padova il suo domicilio, o quando circostanze imperiose ed affatto straordinarie lo obbligassero alla rinuncia.

Spetta al Consiglio il giudicare sulla ammissione della sua domanda, che sarà presentata in iscritto.

Egli rimarrà però obbligato al pagamento di tre rate mensili posteriori alla sua rinuncia.

20

I soli Soci rinunciantì nei casi contemplati dall'Art. 19, sono esonerati dal pagare nuovamente la tassa d'ingresso ove fossero riammessi

21.

Se qualche Socio perdesse le qualifiche indicate nell'Art. 2, o recasse danno al decoro, alla quiete, o all'interesse della Società, il Consiglio deve eliminarlo dal novero dei Soci.

22

Nel caso di scioglimento della Società, ogni ente di Attività depurata sarà diviso fra i Soci *Ordinari* in proporzione di quanto ciascuno di essi ha contribuito coi pagamenti mensili.

23.

Tutti que' Soci che per qualunque ragione cessano di appartenere alla Società, decadono da ogni diritto di comunione di proprietà del fondo di Cassa, e di qualunque altro ente di valore appartenente al Casino.

CAPITOLO III.

DEI SOCI STRAORDINARJ.

Art. 24.

Sono Soci *Straordinarj* i Forestieri aventi le qualifiche dell'Art. 2, ammessi in tal qualità dietro proposizione d'un Socio *Ordinario* a termini degli Art. 12 e 13, per un tempo non maggiore d'un anno, verso l'anticipata corrisponsione di tre quarti dell'intiera annualità pagata dai Soci *Ordinarj*, cioè di effettive It. L. 38 90.

Se vorranno appartenere alla Società anche dopo la scadenza dell'anno, dovranno darne avviso alla Presidenza, o saranno ritenuti siccome Soci *Ordinarj* coi diritti ed obblighi annessi a tale qualifica.

25.

I Militari in servizio attivo vengono ammessi come Soci *Straordinarj*, dietro semplice loro domanda, per un tempo non minore d'un mese e senza bisogno della condizione prescritta dall'Art. 12.

Nella medesima qualità di *Straordinarj* potranno appartenere alla Società anche dopo scaduta la prima associazione, e così di seguito.

Pagheranno la tassa anticipata in ragione di effettive It. L. 3 30 al mese.

26.

Gl'Impiegati dello Stato, e gli Studenti i quali appar-

tengono a famiglie non aventi domicilio in Padova, saranno da qualificarsi come Soci *Straordinarj* (Art 24), e potranno rinnovare la loro associazione in qualità di *Straordinarj* anche trascorso l'anno

27

I figli maschi dei Soci *Ordinarj*, i quali hanno raggiunta l'età d'anni 18, possono diventare Soci *Straordinarj* col mezzo e colla rispondenza del loro legale rappresentante.

Pagano la metà della tassa annua corrisposta dai Soci *Ordinarj*, cioè effettive It L. 25.80 in rate mensili d'It. L. 2.15 anticipate

Questa facoltà è tolta ai medesimi allorchè abbiano raggiunta l'età d'anni 21.

28.

I Soci *Straordinarj* non hanno diritto alla votazione e non partecipano alla proprietà del fondo sociale.

Sono applicabili ai medesimi le disposizioni contenute negli Art. 16. 17 e 21 del presente Regolamento.

CAPITOLO IV

DEI FORESTIERI

Art 29

I Soci possono presentare al Casino unicamente i Forestieri di passaggio, sotto responsabilità propria, facendone immediata annotazione nel Libro a ciò destinato.

Il Forestiere presentato deve però in caso di Trattenimenti distinti (Art. 33), ottenere col mezzo d'un Socio il viglietto d'ingresso dal Presidente del Consiglio.

30

Ove il Forestiere desiderasse di frequentare il Casino per più giorni, il Socio che lo presenta deve ottenerne il

permesso scritto dal Presidente del Consiglio, il quale può accordarlo per un tempo non maggiore di giorni 20, e per una sola volta nel corso d'un anno.

I Forestieri contemplati in questo Capitolo sono esenti dalle tasse di Giuoco (Art. 32).

CAPITOLO V.

TRATTENIMENTI

Art. 31.

I Trattenimenti, come fu accennato all'Art. 1., consistono nella Conversazione, nella Lettura dei Giornali, nei Giuochi, negli Esercizj Musicali, Danza ecc.

32.

Le tasse pei Giuochi saranno determinate dal Consiglio.

I primi che domandano di giuocare al Bigliardo, hanno diritto di preferenza, ma dopo aver giuocato un'ora, compiuta la partita, devono cedere il posto agli altri, secondo l'ordine della domanda.

33.

Durante l'anno saranno dati almeno quattro Trattenimenti distinti. La scelta di questi e la determinazione dei giorni in cui dovranno aver luogo, appartengono alla Presidenza col concorso dei Censori.

34.

Sono ammessi a tutti i Trattenimenti, oltre alle madri ed alle mogli dei Soci, anche le loro sorelle ed i figli d'ambo i sessi, di età non minore di quattordici anni, nubili e conviventi in famiglia.

In caso di Feste mascherate, la Presidenza potrà rilasciare ai Soci dei viglietti *da Maschera* per una o più per-

1440

sone anche domiciliate in Padova. Spetta alla medesima la determinazione delle discipline in proposito.

35.

Tutti gl' inviti ai Soci si consegnano alla loro abitazione.

36.

Qualunque intervenga al Casino, deve uniformarsi alle regole prescritte dalla Presidenza e dal Consiglio pel mantenimento del buon ordine.

CAPITOLO VI.

DELLA PRESIDENZA.

Art. 37.

La Presidenza è composta di cinque Soci *Ordinari* cioè:

Un Presidente del Consiglio e delle Adunanze Sociali;
Due Presidenti all'Ordine ed ai Trattenimenti;
Un Presidente all'Amministrazione;
Un Presidente Cassiere;
Tutti devono avere stabile dimora in Padova.

38.

Il Presidente del Consiglio e dell'Adunanze

a) Presiede alle Convocazioni della Società, del Consiglio e della Presidenza; ha la rappresentanza esterna della Società, firma e rilascia gl' inviti, ed i viglietti d' ingresso al Casino ed ai Trattenimenti; spedisce e firma gli Atti della Società, nonchè le Reversali, i Mandati e le Specifiche.

b) Fa eseguire in ogni sua parte il Regolamento, e le deliberazioni delle Adunanze Sociali e del Consiglio.

c) In quei casi di stretta urgenza, ai quali il Regolamento non provvedesse, ed in cui gli fosse impossibile di riunire almeno due Membri della Presidenza o del Con-

Digitized by Google

siglio, può provvisoriamente adottare quelle determinazioni ch'egli stima le più opportune, semprechè queste non sieno in opposizione al Regolamento, o di aggravio pecuniario ai Soci. Sarà però tenuto di portare quanto prima a cognizione della Presidenza o del Consiglio, secondo le rispettive loro attribuzioni, il proprio operato, affine di riportarne l'approvazione.

d) Ammonisce quel Socio il quale mancasse all'adempimento dei proprj obblighi, o turbasse la tranquillità, la decenza, il buon ordine. Se l'ammonizione si rendesse due volte infruttuosa, allora il Consiglio potrà dichiararlo escluso.

e) Ha la facoltà di allontanare temporariamente dal Casino un Socio nei casi gravi di estrema urgenza, e per i quali non abbia il tempo di convocare il Consiglio, ritenuto però che debba sentire il voto di que' Membri della Presidenza, o del Consiglio che per avventura si trovassero presenti al fatto determinante l'allontanamento.

39.

I Presidenti all'Ordine ed ai Trattenimenti sorvegliano al decoroso, ordinato e gradevole andamento di tutti i Trattenimenti, e propongono alla Presidenza quanto stimano acconcio a tale scopo. Coordinano i viglietti d'ingresso e gl'inviti, ne vigilano la diramazione e la presentazione. Sono autorizzati a coadiuvarsi dell'opera di que' Soci che trovassero opportuni pel buon ordine dei Trattenimenti.

40.

Il Presidente all'amministrazione

a) Di concerto colla Presidenza stabilisce le forme dell'amministrazione.

b) Tiene il Giornale ed i Registri delle partite sì attive che passive, redige i preventivi, estende i consuntivi, li correda delle pezze giustificative, spicca i mandati e le reversali, liquida le polizze, formula i contratti da appro-

642

varsi dalla Società, dal Consiglio, o dalla Presidenza, secondo le rispettive loro attribuzioni. Li stipula in unione al Presidente del Consiglio, firma tutti gli Atti di amministrazione, che fa controfirmare dal Presidente del Consiglio, sorveglia i giuochi e controlla la esazione delle tasse.

c) Invigila alla conservazione degli oggetti di proprietà e di uso del Casino, descritti in apposito inventario; eccita i debitori morosi, e fa rapporto semestrale della sua gestione alla Presidenza.

d) Nel caso d'impedimento, nomina chi dovrà supplirlo, fra i Consiglieri, ed ove a ciò non si prestasse, provvederà alla supplenza il Consiglio.

41.

Il Presidente Cassiere riceve in consegna sotto la sua responsabilità, il denaro indicato dalle reversali, e dietro ritiro del mandato, verifica i pagamenti colle norme stabilite dalla Presidenza.

CAPITOLO VII

DEI CENSORI

Art. 42.

Due Censori vengono scelti fra i Membri del Consiglio intelligenti di legge, ed è loro ufficio:

a) L'opporsi a qualunque atto che fosse contrario al Regolamento.

b) Intervenire alle adunanze della Società e del Consiglio con voto deliberativo.

c) Giudicare della regolarità dei Protocolli di seduta della Presidenza e delle deliberazioni della medesima.

d) Opporsi alle deliberazioni del Consiglio, o della Presidenza, purchè peraltro sì l'uno che l'altro siano concordi nel ritenere giusta questa opposizione. Nel caso che ciò avvenga, l'attuazione della misura opposta sarà sospesa

sino alla definitiva decisione della Società se la deliberazione sospesa fu emessa dal Consiglio, od a quella del Consiglio se lo fu dalla Presidenza. In ambedue questi casi il Presidente del Consiglio dovrà entro dieci giorni, da quello in cui fu sospesa la deliberazione, convocare la Società od il Consiglio. Nel caso che non vi si prestasse entro il detto termine, la convocazione seguirà per invito dei Censori.

e) Far pervenire alla Società riunita, al Consiglio, od alla Presidenza le rimostranze e proteste loro comunicate dai Soci in iscritto, ed accompagnarle col proprio voto pure in iscritto alla Presidenza entro tre giorni. Se la Presidenza non trovasse di aderire al voto dei Censori, deve, se lo esigono i Censori stessi, riunire entro tre giorni la Società od il Consiglio, secondo l'indole della emergenza, e se i Censori ciò non esigono, dovrà rimettere le rimostranze e le proteste alla successiva prima Adunanza della Società o del Consiglio, a seconda che i Censori si saranno all'una od all'altro rivolti.

f) Deliberare in concorso della Presidenza sulla scelta dei Trattenimenti da darsi come all'Art. 33.

g) Controfirmare gli Avvisi e le Circolari.

CAPITOLO VIII.

DELLE ADUNANZE DELLA SOCIETÀ

Art. 43.

Le Adunanze della Società si tengono almeno due volte all'anno. La prima seguirà in Marzo, la seconda in Agosto.

44

In quella di Marzo

a) Si legge il Rapporto dei Revisori sul Resoconto dell'anno precedente, e si delibera, sull'approvazione di esso.

In quella di Agosto

b) Si fa lettura del Rapporto della Presidenza sull'andamento della Società.

c) Si esamina il Preventivo per l'anno seguente, e si delibera su quanto in esso è proposto.

d) Si nominano a maggioranza di schede i due Revisori dei Conti.

In ambedue le Tornate si trattano gli argomenti proposti dalla Presidenza, dal Consiglio, o dai Censori, si rimpiazzano a maggioranza di schede i Membri del Consiglio che cessano (Art. 53), anche con facoltà di confermarli.

45

Chi fosse eletto o rieletto Membro del Consiglio o Revisore dei Conti, ha diritto di rinunciare a quelle cariche, purchè lo faccia entro otto giorni dalla partecipazione della sua nomina. Viene sostituito da chi ottenne più voti dopo di lui.

46

Dieci giorni prima di quello stabilito per l'Adunanza della Società, la Presidenza fa ricapitare l'invito ad ogni singolo Socio, colla indicazione del giorno od ora, e degli argomenti da trattarsi.

47

Un affisso nella Sale del Casino ripete l'invito per l'Adunanza Ordinaria o Straordinaria, e la notizia degli oggetti da trattarsi.

48

Nei casi di urgenza potrà essere riunita la Società anche col preavviso di sole ventiquattro ore.

49.

Le deliberazioni si prendono a voti segreti ed a pluralità assoluta. È proibito espressamente il voto per acclamazione e qualunque altro modo diverso dallo scrutinio segreto.

Le elezioni dei Membri del Consiglio e dei Revisori dei Conti saranno fatte a maggioranza di schede (Art. 44).

Nel caso che la convocazione sia composta di un numero di votanti pari, il Presidente avrà doppio voto.

50.

Non potranno votare quelli che hanno interesse pecuniario o personale nelle deliberazioni da prendersi.

51.

Ogni Socio *Ordinario* può intervenire alle Adunanze, o farsi rappresentare da altro *Ordinario*, munito di volta in volta d'una speciale lettera d'incarico. Il Mandatario potrà rappresentare un solo Socio.

52.

Ogni deliberazione è valida ed obbligatoria tanto pei Soci che intervennero, come per quelli che non fecero parte dell'Adunanza della Società, qualunque sia stato il numero dei Soci intervenuti.

Quando poi trattisi di riforme al Regolamento, è necessario l'intervento all'Adunanza sociale della metà almeno dei Soci Ordinarj.

Ove in una prima Adunanza convocata per tale scopo, non si ottenga questa proporzione, sarà valida una seconda Adunanza anche colla presenza di un quinto solo dei Soci, e se non riesce nemmen questa, sarà valida una terza Adunanza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

CAPITOLO IX

DEL CONSIGLIO

Art. 53

Il Consiglio si compone di quindici Soci *Ordinarj* di età non minore d'anni 24 domiciliati e dimoranti in Padova. Questi con ischede ed a scrutinio secreto, a pluralità relativa di voti nominano fra di loro i cinque Presidenti ed i due Censori, i quali durano tre anni. Al compiersi d'ogni anno escono dal Consiglio i cinque Membri anziani di nomina, i quali vengono rimpiazzati come all'Art. 44

Qualora il Consiglio non riesca a nominare alcuna delle Cariche fra i suoi Membri, la Presidenza convocherà la Società affine di eleggere altro dei Soci alla Carica non accettata. Il Membro del Consiglio, il quale rifiutò l'incarico a cui venne eletto, cessa di far parte del medesimo

54

Il Consiglio destina quale fra i suoi Membri debba supplire al Presidente del Consiglio nel caso di impedimento

55

Le Sessioni del Consiglio sono valide quando intervengano sette almeno dei Membri che lo compongono

Il Consiglio delibera sempre a votazione segreta

Le determinazioni si prendono a pluralità di suffragi, ed in caso di parità nel numero degli adunati, questa viene tolta col dare un doppio voto al Presidente del Consiglio, od a chi ne fa le veci

56

Il Consiglio si riunisce allo scopo di prendere quelle determinazioni che non sono riservate alla deliberazione della Società, od attribuite alla Presidenza, e specialmente

poi per l'aggregazione e cancellazione dei Soci, per l'esame degli oggetti da sottoporsi alle deliberazioni sociali; e nel caso di quelle emergenze per le quali la Presidenza od i Censori trovassero necessario od utile di convocarlo.

57

Il Consiglio nomina fra i suoi Membri i successori negli uffici rimasti vacanti secondo le norme dell'Art. 53.

CAPITOLO X

DELLE SEDUTE DELLA PRESIDENZA

Art. 58

La Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese.

59.

Deve adunarsi straordinariamente dietro invito del Presidente del Consiglio o dei Censori.

60

Le deliberazioni prese in tali sedute a pluralità di voti, sono valide quando vi abbiano assistito almeno tre dei Presidenti.

61

Nel caso di parità nel numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avrà doppio voto.

62

Le deliberazioni vengono prese mediante scrutinio segreto, escluso qualunque altro metodo di votazione.

63

La Presidenza nei casi di dubbia competenza, si ri-

6 8 4

volge al Consiglio, il quale determina a chi spetti la deliberazione.

64

Restano sospese nei loro effetti le deliberazioni della Presidenza alle quali si oppongono i Censori, come all'Articolo 42 lettera *d*.

CAPITOLO XI

DEL SEGRETARIO.

Art 65.

E nominato dal Consiglio e dipende dalla Presidenza, la quale può domandarne al medesimo Consiglio la sospensione od il licenziamento

66

Il Segretario tiene un Protocollo nel quale si registrano tutti gli esibiti; è incaricato della spedizione degli Atti della Società ai quali appone la propria firma, redige i Processi Verbali di tutte le sedute; tiene Registro dei Soci; custodisce gli Atti dell'Archivio della Società, non accordandone ispezione ad alcuno senza un ordine scritto del Presidente del Consiglio, ad eccezione dei Membri del Consiglio, ed assiste i Presidenti nelle singole loro incombenze

67.

L'emolumento del Segretario viene fissato dalla Società.

CAPITOLO XII

DELL' ESATTORE ED ALTRI FUNZIONARJ STIPENDIATI

Art 68.

L' Esattore è nominato dal Consiglio, e deve offrire

Digitized by Google

quei requisiti e quella cauzione la cui idoneità sarà determinata e riconosciuta dal Consiglio medesimo.

69.

Riceve i Bollettarj dal Presidente Cassiere, ed all'atto del ricevimento delle somme, stacca le bollette figlie e le consegna al pagante.

70.

I modi ed i tempi nei quali deve render conto delle fatte esazioni e versare le somme esatte, e le condizioni sotto le quali deve praticare le esigenze, verranno determinate dalla Presidenza.

71.

L'emolumento dell'Esattore verrà fissato dal Consiglio.

72.

La scelta degl'Inservienti, e la indicazione delle loro attribuzioni o dei loro doveri, nonchè il loro licenziamento spettano alla Presidenza.

Appartiene al Consiglio il determinarne il numero e gli assegni.

690

INDICE

Capitolo I.	*Disposizioni generali*	pag.	3
Capitolo II.	*Dei Soci ordinarj*	»	4
Capitolo III.	*Dei Soci straordinarj*	»	7
Capitolo IV.	*Dei forestieri*	»	8
Capitolo V.	*Dei trattenimenti*	»	9
Capitolo VI.	*Della Presidenza*	»	10
Capitolo VII.	*Dei Censori*	»	12
Capitolo VIII.	*Delle adunanze della Società*	»	13
Capitolo IX.	*Del Consiglio*	»	16
Capitolo X.	*Delle Sedute della Presidenza*	»	17
Capitolo XI.	*Del Segretario*	»	18
Capitolo XII.	*Dell' Esattore ed altri funzionarj stipendiati*	»	ivi

Google